

RPU. n. 52-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 luglio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 52-1/2026, depositato nell'interesse di **Mangano Pietro**, nato a Messina il 4.5.1965, C. F. MNG PTR 65E04 F158D, e **Brancato Anna**, nata a Messina il 10.6.1970, C. F. BRN NNA 70H50 F158J, entrambi residenti in Messina, Strada Comunale Reginella – San Michele n. 47, rappresentati e difesi dall'avvocato Innocenzo Grimaldi

ricorrenti

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2026, Mangano Pietro e Brancato Anna hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, dott. Fabrizio Immormino, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 19 maggio 2026, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissando l'udienza del 7 luglio 2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse in data 9 giugno 2026 dall'avv. Luciana Cipolla nell'interesse della Fides Spa, ha riferito al Giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori con la relazione del 15 giugno 2026.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti siano qualificabili alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato*



del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata *“• Elevato carico familiare di cinque persone in concomitanza dell'acquisto della prima casa: Entrando nel merito dell'acquisto nel 2005 della prima casa e quindi della stipula del relativo mutuo ipotecario di 150.000€, va da sé, tuttavia, che gli istanti avrebbero dovuto ugualmente sostenere una spesa di affitto ancorché minima - di un immobile atto alle esigenze di cinque persone – ma comunque di entità vicina alla rata prevista di 625€. Pertanto, l'acquisto dell'immobile di abitazione non costituisce la causa primaria del sovraindebitamento. Ciò che, ad avviso dello scrivente, ha causato l'inizio delle difficoltà economiche è stata la mancata crescita, e invece preventivata, del reddito della signora Brancato che, alla data dell'acquisto del 2005, deteneva un reddito mensile netto, provvigionale, inferiore a 300 euro (aumentato a più di 1.000 euro solo dieci anni dopo). Infatti, per sopperire al deficit reddituale ed in vista delle esigenze fisiologiche di mantenimento di allora cinque persone, il sig. Mangano comincia a contrarre finanziamenti, per potere onorare le rate semestrali rese insolute del mutuo, ricorrendo a prestiti Prestitempo ed Agos con rate complessive di circa 950€, per come dallo stesso dichiarato (allegato n.14 autodichiarazione del 24/02/2025) • Trasferimento a La Spezia e malattia neuropsichiatrica, eventi familiari: Detto evento costituisce il fulcro del sovraindebitamento. Infatti, in data 17/11/2014 il Mangano viene trasferito d'ufficio a La Spezia, presso l'Ufficio Tecnico dei Fari della Marina Militare, per come si evince dal foglio matricolare (allegato n. 15), con l'aggravio di spese dovute in pratica ad una seconda residenza. Detta situazione di difficoltà economica unita alla distanza dalla famiglia, provocano uno stato di crescente disagio psico-fisico che sfocia in un tentativo di suicidio, occorso nel 2015 e successivo ricovero nel reparto di neuropsichiatria dell'Ospedale Papardo di Messina fino al 2016, come da allegata documentazione (allegato n. 16 cartella clinica). Dimesso dall'Ospedale dopo il lungo periodo di cura, viene dichiarato dal Ministero della Difesa non più idoneo al servizio e viene d'imperio collocato anticipatamente in pensione. L'istante trascorre così due anni di “sbandamento” ma si prodiga, comunque, a cercare di riequilibrare la posizione finanziaria, tentando di uscire dalla spirale del sovraindebitamento. A tal fine e con la diligenza del buon padre di famiglia, sottopone alla Findomestic la richiesta di consolidamento dei due prestiti Prestitempo e Agos aventi rata complessiva di 950€ mensili. La Findomestic accetta, con l'erogazione del prestito del 06/06/2018 (allegati nn. 17 e 18 contratto prestito e carta credito Findomestic) di 69.855€ in 120 rate mensili da 826,80€ (comprensiva dei costi assicurativi sotto riepilogati) contro estinzione anticipata (allegato n. 19 Agos estinzione 29.477,71€) dei due finanziamenti sopra indicati, e rilascio di una carta di credito revolving di 3.000€ al tasso del 21,41%. Detta operazione di consolidamento ha una duplice valenza: una favorevole in quanto, nel breve termine, permette all'istante di ridurre la rata mensile da 950 a 826,80€, e fornire circa 10.000€ di liquidità necessaria alle spese di mantenimento/sicurezza dell'immobile (impianto allarme ed inferriate per tentativo di furto) oltre a*



quelle del matrimonio della figlia Santina (dichiarate in economia di spesa e non documentate), per le quali attinge anche al TFR. La seconda valenza è sfavorevole, nel medio termine, in quanto costituisce motivo di accrescimento del monte debiti sia per i tassi elevati del credito rotativo e sia per le spese assicurative sostenute ed inglobate nella rata mensile. Ovviamente ciò, in genere, non viene considerato da alcun sovraindebitato che ha la necessità, di volta in volta, di “tamponare l’urgenza”. In data 09/08/2018 ottiene dalla Compass un prestito e carta di credito per le spese di laurea della figlia Nunziata, finanziamenti che poi verranno estinti anticipatamente. A questo sforzo dell’istante, subentra di contro il periodo del COVID nuovo evento drammatico, certamente da solo non determinante ma sicuramente aggravante, che comporta dal punto di vista finanziario il dimezzamento del reddito della moglie Brancato che, come si evince dalla tabella di pagina 9, si riduce a 972€ nel 2020 ed a 802€ per l’anno 2021. Nel frattempo, la figlia maggiore Santina aveva già avviato un percorso di concepimento assistito, poiché impossibilitata ad avere figli normalmente, richiedendo anche un aiuto genitoriale di contribuzione alle spese sanitarie, il cui riscontro sarà di seguito evidenziato. Attraverso detta procreazione assistita portata a compimento sono nati due bambini, purtroppo, deceduti dopo 10 giorni dal parto (allegato n. 33). Nell’ottica meritevole di cercare di controllare al meglio possibile la situazione debitoria, divenuta sempre più difficile per l’accanimento degli eventi sopra descritti, viene richiesto ed ottenuto dal maresciallo Mangano alla Compass un ulteriore consolidamento dei prestiti in atto, al fine di unificare e mitigare nel tempo le rate mensili, estinguendo i contratti: n. 19520819 di 5.462€, n. 3132608483 di 7.028€ e n. 32116126350 di 3.011€, senza concessione di liquidità, con il prestito di pari importo per 15.501€ del 30/08/2021 in 120 rate da 188€. Tuttavia, sopraffatto dagli eventi il Mangano dichiara: “...non riuscendo più a trovare un rimedio decido di essere assistito dallo studio legale Cacciola&Carpinteri di Salerno (allegato n. 20 contratto DB srl e ricevute pagamenti) il quale mi suggerisce, vista la situazione debitoria, la procedura di sovraindebitamento; così per sostenere i costi legali rinnovo la vecchia cessione del quinto con Fides ...” (allegato 21 Contratto Fides) operazione questa di 30.111,07€ del 25/10/2023 in 120 rate mensili da 382€ contro estinzione anticipata di quella precedente con Banca Progetto (allegato n. 22 Contratto Banca Progetto Spa ed estinzione anticipata) e sostenimento delle spese legali di 7.500€ (allegato n. 20), insopportabili e che lo costringono alla revoca del mandato conferito ai suddetti avvocati. • Malattia del figlio Roberto Dulcis in fundo, in costanza di istruttoria viene acclarata la malattia del figlio Roberto (a carico del nucleo e disoccupato) con diagnosi di ependimoma mixocapillare (tumore raro del sistema nervoso centrale che colpisce la regione del midollo spinale) e successivo delicato importante intervento chirurgico di rimozione. A seguito di questa malattia viene riconosciuto dall’INPS un grado di disabilità pari al 46%, per come da copiosa documentazione, unificata in file (allegato n. 23 malattia figlio Roberto). A “riepilogo” di queste penose vicissitudini sopra descritte (depressione psicologica, procreazione assistita, tumore/intervento chirurgico/ visite specialistiche), lo scrivente ha accertato che gli istanti nel periodo preso in esame dal 2020 al 2025 hanno sostenuto le seguenti spese: - spese sanitarie documentate per 20.783,51€ (allegato n. 24); - spese legali 15.000,00€ documentate per 7.500,00€ (allegato n. 20); - costi del credito, assicurativi, di estinzione anticipate, stimati per più di 30.000€ di cui documentati per 11.075,72€ operate da Banca Progetto (allegato n. 22), 2.990,40€ operate dalla Agos (allegato n. 19 estinzione anticipata Agos), e 6.999,00€ operate da Findomestic (allegato n. 17 contratto 6.6.2018 Findomestic). In pratica, sono stati così purtroppo “bruciati” dagli istanti circa 45.000 euro, dovuti in massima parte ad un bassissimo profilo finanziario di rischio a cui i creditori interessati non si sono attenuti. Per tutto quanto mostrato, a causa dei sopraindicati eventi, non previsti, non prevedibili e non dipendenti dalla propria volontà i debitori sono entrati



nella fase del sovraindebitamento, cominciando a contrarre debiti per pagare debiti precedenti, facendo anche ricorso a carte revolving, per affrontare le esigenze economiche basilari della famiglia. I ricorrenti hanno agito, quindi, in stato di necessità e bisogno che, tra l'altro, per prassi e norma comportamentali, dei soggetti eroganti, avrebbe dovuto essere valutato dagli stessi oltre ad ogni dichiarazione resa dai debitori.”.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato nella proposta, ammonta ad € 283.253,70.

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni in data 9 giugno 2026 dall'avv. Luciana Cipolla nell'interesse della Fides Spa; da evidenziarsi che l'OCC, nella relazione EX ART. 68, COMMA 2, CCII, ha quindi valutato il merito creditizio dei creditori, evidenziando che *“la Fides Spa abbia consentito la cessione del quinto in totale disprezzo di merito creditizio e di qualsiasi riferimento al TUB basandosi, invece, esclusivamente sulla “forza” della trattenuta alla fonte, ancorché con un rapporto rate/reddito del 120,90% e dunque ben oltre al 30% consigliato dalla Banca d'Italia. 3. Appare lapidario ed incontestabile il contenuto del CCII di cui all'Art. 68 co. 3 e all'articolo 69 co.2: ..”Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.....non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”.* Pertanto, la Fides non può eccepire osservazioni. 4. Le osservazioni, in ultimo ed a parere dello scrivente, sono da ritenersi pretestuose anche in relazione al concetto ancora richiamato di “meritevolezza” della vecchia legge 3/2012 e ormai ampiamente superato. Nell'assetto, già definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non conteneva più tale previsione. L'art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 novellato prevedeva che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia *«determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»*: tale condizione non era prima contemplata. Si constata, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano da tempo mutati ai sensi dell'articolo 69 co.1.CCII e senza più riferimenti alla legge 3/2012.”.

Il Gestore ha, infine, precisato che *“con pec del 11/06/2026 e quindi oltre il termine ex lege il Comune di Messina esprime “parere contrario” alla proposta in argomento, verosimilmente equivocando il criterio di voto previsto nel concordato minore”.*

In ordine all'attuabilità del piano l'OCC ha rilevato la fattibilità del piano stesso evidenziando la fattibilità di un piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria: *“La convenienza per il ceto creditorio è evidente in quanto il piano sfrutta la capacità reddituale futura dei debitori, risorsa non interamente acquisibile nella liquidazione”.*

Il piano di ristrutturazione dei debiti, infatti, come è stato condivisibilmente posto in evidenza dall'OCC, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica, debiti che possono avere diversa natura e che possono certamente non solo essere ridotti, ma anche estinti, attraverso



un piano di ristrutturazione sostenibile che consenta al sovraindebitato di liberarsi di tutti i debiti accumulati in ragione della propria capacità economica e reddituale.

Il piano proposto risulta pertanto sostenibile per il consumatore ed appare, al contempo, soddisfacente delle ragioni creditorie e sostenibile per il proponente avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **Mangano Pietro**, nato a Messina il 4.5.1965, C. F. MNG PTR 65E04 F158D, e **Brancato Anna**, nata a Messina il 10.6.1970, C. F. BRN NNA 70H50 F158J,

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 7 luglio 2026.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

